

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001318      21.12.2015  
|-----|-----|  
N°                      DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI  
DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE 112/2008 E S.M.I., PER  
RAGGIUNGIMENTO DEL PREVISTO REQUISITO DI ANZIANITA'  
CONTRIBUTIVA DIPENDENTI EX AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA  
PROVINCIA DI VARESE ORA CONFLUITI NELLA ASST DELLA VALLE  
OLONA – PROVVEDIMENTI RELATIVI.

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant' Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

alle pubbliche amministrazioni, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;

Richiamata, inoltre, la Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi..." che, con il comma 35-novies dell'art. 17, rimodula il testo del sopra richiamato comma 11 dell'art. 72 della legge 133/2008 come di seguito riportato: "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni.....possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente,....risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.....";

Richiamato il comma 16 dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 che proroga sino al 31.12.2014 l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 11 dell'art. 72 del D.L. 78/2009;

Visto l'art. 24, comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 2014 che individua i nuovi requisiti minimi per il diritto a pensione anticipata rispetto ai limiti di età, fissandoli a far tempo dal 1° gennaio 2014 in anni 42 e mesi 6 per il personale maschile ed in anni 41 e mesi 6 per il personale femminile;

Rilevato che, con Decreto del 16 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a far tempo dal 1° gennaio 2016, ha ulteriormente incrementato di quattro mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;

Vista anche la Circolare n. 2 del 8.03.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle impartite raccomandazioni di non esercitare la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale di cui al comma 10 dell'art. 24 del D. L. 201/2011 e riscontrato che detta penalizzazione non è applicabile nei casi in esame;

Considerato l'art. 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 che rende la risoluzione unilaterale un istituto strutturale ed ordinario;

Visti i contenuti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

l'anno 2015) che al comma 113 stabilisce che “con effetto sui pensionamenti decorrenti dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 non trova applicazione la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art 24 comma 10 - terzo e quarto periodo del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201”;

Richiamata la Circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 del Ministero per la Semplicazione e La Pubblica Amministrazione che, dettando le modalità operative per l'applicazione delle norme sopra citate, con particolare riferimento al superamento del limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31 dicembre 2014) della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, rende la risoluzione unilaterale un istituto utilizzabile a regime dalle pubbliche amministrazioni;

Richiamate, inoltre, le ripetute disposizioni di legge, negli anni succedutesi, in materia di contenimento della spesa pubblica;

Viste le Deliberazioni Regionali n. X/2989 del 23 dicembre 2014 e n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio SocioSanitario Regionale per l'esercizio degli anni 2015 e 2016” e le indicazioni in materia di riorganizzazione e gestione del personale dipendente in esse contenute;

Accertato il rispetto, da parte dell'Azienda, dei termini di preavviso stabiliti dal sopra citato Decreto Legge 112/2008;

Rilevato, dalla documentazione sin qui acquisita agli atti o dagli stessi nel tempo prodotta, che i sotto elencati dipendenti dell'ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, alla data di cessazione dal servizio, avranno maturato una contribuzione utile e complessivamente sufficiente per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico anticipato rispetto ai limiti di età da parte dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici;

Ritenuto, pertanto, di risolvere il rapporto di lavoro, senza che si produca penalizzazione alcuna sul trattamento pensionistico spettante, nei confronti dei sotto elencati dipendenti, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Decorrenza</b>
Carraro Alberta	Coll. Prof. San. Infermiere	01.07.2017
Viganò Lina	CPS infermiere	01.10.2017
Zaro Antonella	CPS infermiere	28.12.2017

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 15/12/2016, registrata al progressivo n.1429 ed acquisita

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## DELIBERA

1° - di provvedere, in applicazione dell'art. 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i., alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei sotto elencati dipendenti dell'ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, a far tempo dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cognome e Nome	Qualifica	Decorrenza
Carraro Alberta	Coll. Prof. San.Infermiere	01.07.2017
Viganò Lina	CPS infermiere	01.10.2017
Zaro Antonella	CPS infermiere	28.12.2017

2° - di corrispondere agli stessi la retribuzione sino alla data di cessazione – se dovuta – nonché i ratei di 13<sup>a</sup> mensilità spettanti, previo recupero delle eventuali posizioni debitorie a carico degli interessati;

3° - di incaricare gli uffici competenti a provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la concessione del trattamento pensionistico e previdenziale spettante da parte dell'I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici;

4° - di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai Responsabili nonché ai competenti Uffici Aziendali;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)